

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME X FRAGILE ODV SEZIONE TERRITORIALE SARDEGNA

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*:

"ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME X FRAGILE ODV SEZIONE TERRITORIALE SARDEGNA", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Bidonì (Or), in via Balli n.3 e con *durata illimitata*. L'associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Le sezioni territoriali sono obbligate all'applicazione integrale dello statuto della Associazione Nazionale, che potrà subire adeguamenti in ragione delle specifiche normative regionali, e del Regolamento Nazionale.

I rapporti tra la Sezione territoriale e l'Associazione Italiana Sindrome X-Fragile ODV sono definiti da un regolamento redatto dal Consiglio Direttivo Nazionale nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto nazionale.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione si propone di supportare le persone con sindrome X Fragile e ed altre sindromi correlate, anche riunendo e coadiuvando le loro famiglie, di sollecitare la ricerca e lo studio di dette sindromi, di provvedere alla diffusione delle informazioni sulle stesse, di promuovere l'inclusione sociale a tutti i livelli delle persone con X-Fragile, in una prospettiva di piena umanizzazione. L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

1) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.5 lett. a Dlgs 117/17. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà organizzare iniziative per:

- sostenere il più precocemente possibile i genitori di persone con sindrome X-Fragile e alleviarne l'onere psicologico;
- promuovere incontri tra i genitori di persone con dette sindromi per scambiare idee ed esperienze;
- creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari e sociali sensibili ed interessati ai problemi delle sindromi con disabilità intellettiva legata al cromosoma X;
- raccogliere e divulgare al più vasto pubblico, con i più vari mezzi e canali, ogni informazione sulla natura e sul trattamento delle sindromi con disabilità intellettiva

legate al cromosoma X, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza e promuovere ricerche, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità neurologiche, mentali, emotive delle persone affette;

2) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art.5 lett. d Dlgs 117/17. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà organizzare:

- iniziative di formazione e di aggiornamento per operatori sanitari e sociali.
- iniziative per la formazione e l'aggiornamento, anche in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche (Provveditorati agli studi, IRRSAE, MIUR) del personale che agisce i processi educativi e di recupero

3) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, come da art.5 lett. i Dlgs 117/17.

4) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa come da art.5 lett. l Dlgs 117/17. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione potrà:

- organizzare attività ed iniziative che facilitino l'inclusione delle persone con X-Fragile nelle scuole di ogni ordine e grado, senza trascurare metodologie formative ed educative complementari o alternative che potessero rivelarsi più rispondenti per il conseguimento degli scopi di inclusione sociale.

5) ai sensi dell'art.5 Dlgs 117/17 lett. w, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà:

- promuovere ogni attività finalizzata a favorire l'inclusione di tutte le persone con sindrome X-Fragile nella società a tutti i livelli, realizzando così i diritti dell'Uomo previsti nella Costituzione Italiana e nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità;
- diffondere, anche attraverso pubblicazioni, la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutti coloro che sono affetti da dette sindromi, adoperarsi per l'applicazione delle leggi esistenti e per crearne di nuove e più rispondenti.

L'Associazione si adopera per stabilire rapporti di collaborazione, collegamento e convenzioni con enti pubblici (scuola, enti locali, territoriali, ASL, Ospedali, Istituti di Ricerca e di Cura) e privati nonché con enti non profit al fine di promuovere progetti sperimentali e attività nell'ambito educativo, sociosanitario, riabilitativo, sportivo e di avviamento al lavoro e allo scopo di ricercare i necessari sostegni e i fondi per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.

L'Associazione potrà collaborare, costituire o aderire ad altre istituzioni, enti o organizzazioni nazionali, europee o internazionali, coerenti con il perseguimento degli scopi statuari, nell'interesse comune delle persone con sindrome X-Fragile e, più in generale, con disabilità intellettiva.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche*, le *organizzazioni di volontariato* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro, entro i limiti quantitativi di legge, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Sono previste le seguenti categorie di associati:

- 1) Ordinari: i genitori, i fratelli e le sorelle, i tutori, gli amministratori di sostegno delle persone con sindrome del cromosoma X Fragile ed altre sindromi associate al cromosoma X, gli individui affetti maggiorenni
- 2) Sostenitori: le persone fisiche e giuridiche che intendono aderire agli scopi sociali
- 3) Benemeriti: le persone fisiche e giuridiche che non rientrano nelle categorie precedenti e abbiano reso, a giudizio del consiglio direttivo, particolari servizi alla vita dell'associazione.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza tra gli associati stessi in merito ai loro diritti e ai loro doveri verso l'associazione.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'assenso al trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- consultare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- tenere comportamenti corretti, anche in riferimento ai rapporti con altri soci o con i beneficiari, tali da non cagionare danni patrimoniali, morali o di immagine all'associazione.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, o in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto annualmente dall'assemblea può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Consiglio Direttivo con voto segreto a maggioranza semplice e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni, tramite raccomandata o PEC, e chiedere che sull'esclusione si esprima l'assemblea nella prima convocazione utile.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Consiglio dei Probiviri, se deliberato dall'assemblea
- l'Organo di controllo, se deliberato dall'assemblea o se reso obbligatorio dal raggiungimento dei parametri previsti dalla normativa vigente;

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile, non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche telematica purché con modalità atte a rilevarne il recapito, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati o un terzo del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e ne stabilisce la durata entro i limiti previsti dal presente statuto;
- approva il *rendiconto o bilancio di esercizio e la relazione di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- approva eventuali regolamenti generali e specifici su proposta del Consiglio Direttivo
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

È ammesso il voto con modalità telematica purché con procedure che garantiscano l'effettiva verifica dell'identità del soggetto votante e la regolarità del processo di voto nel suo complesso.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere, al proprio interno, Presidente e Vice-Presidente
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- stabilire la natura, la tipologia e le modalità di attuazione delle attività diverse di cui all'art.6 Dlgs 117/17 ;

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la *durata* di tre anni e sono *rieleggibili*.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni, esclusione o recesso di uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dai componenti del Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha l'uso della firma sociale, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza dell'impedimento del Presidente.

ART.10 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri, se costituito per delibera assembleare, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea anche tra i non soci e designa al suo interno il Presidente del Collegio.

I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli associati e gli organi dell'Associazione, fatti salvi i provvedimenti di esclusione per i quali si procede come previsto dall'art.5. I probiviri giudicano "ex bono et equo" senza particolare formalità di procedure. Il giudizio emesso è inappellabile.

I membri del collegio dei probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'Associazione.

ART. 11 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o anche, in mancanza di essi, per libera scelta dell'assemblea ordinaria.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 Dlgs 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ed essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- a) quote associative
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 del Dlgs 117/17, deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Legale Rappresentante
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- l) proventi da attività di raccolta fondi art.7 Dlgs 117/2017;
- m) eventuali proventi da attività diverse art. 6 Dlgs 117/17 nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
- n) altre entrate consentite dalla legge per le organizzazioni di volontariato

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 16 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il rendiconto di cassa o, nel caso di raggiungimento dei criteri previsti dalla normativa vigente, il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno; dal rendiconto o bilancio risultano i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo in conformità all'art.13 e all'art.87 del Dlgs 117/17, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il limite fissato dalla normativa.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Al ricorrere dei casi stabiliti dal Dlgs 117/17 l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
Al ricorrere dei casi stabiliti dall'art.14 del Dlgs 117/17 l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 18 **(Libri sociali)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- libro delle scritture contabili di cui all'art.13 e 87 del Dlgs 117/17

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone motivata richiesta al Consiglio Direttivo che la esaminerà entro 30 giorni. L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà normare le modalità di attuazione dell'articolo 18 tramite apposito regolamento.

ART. 19 **(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio e ai sensi del Dlgs 460/97, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Nelle more della completa attuazione delle previsioni del Dlgs 117/17 si applicano le disposizioni transitorie stabilite dallo stesso decreto e dalla normativa vigente, in particolare fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

REGISTRATO A SASSARI

10/09/2020 al. n. 1516 Serie 3

Esente Euro ESEN it

